



4 GIUGNO 2025 – ORE 11,30

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

RELATORE: DOTT. GIUSEPPE VANNI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SOMMARIO

«Parere di regolarità contabile» e

«Visto di regolarità contabile»

e differenze

procedure operative per la sottoscrizione
da parte del Responsabile dei Servizi finanziari

riferimenti normativi e prassi/giurisprudenza

delibere Corte dei conti e sentenze

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Verifica della copertura finanziaria

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

Art. 81- equilibrio di bilancio per lo Stato

Art. 97 – equilibrio di bilancio per tutte le PA

Adeguate dimostrazione e certezza della copertura finanziaria tenendo conto degli equilibri tendenziali di bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

artt. 49 e 147-bis, Tuel

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il Responsabile dei servizi finanziari risponde in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
artt. 147-bis, 151, comma 4, 183, comma 7, Tuel

*Il sistema contabile degli Enti Locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione: della contabilità finanziaria, che ha natura **autorizzatoria** e consente la rendicontazione della gestione finanziaria.*

Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

(segue)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(segue)

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

artt. 151, comma 4, 147-bis, art. 153, commi 4, 5 e 6, 183, comma 7, 191, Tuel

*Il **Responsabile del servizio finanziario** è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.*

Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

*Il **Regolamento** di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle, proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati.*

*Il **Responsabile del servizio finanziario** effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.*

Il Regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'Ente, al Consiglio dell'Ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'Organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Cdc ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti.

(segue)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(segue)

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA Art. 191, Tuel

Gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.

Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del Piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ORGANO DI REVISIONE

Art. 239, comma 1, lett. c), Tuel

vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente **all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;**

l'Organo di revisione svolge tali funzioni anche
con tecniche motivate di campionamento

sostanzialmente stesse analisi del ragioniere (ma senza informazioni dirette)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Verifica della copertura finanziaria

PRINCIPI CONTABILI

Allegato 4/2 dal Dlgs. n. 118/2011

Punto 5.1 equilibri di bilancio e copertura delle spese

Punto 5.3.3 copertura finanziaria delle spese per investimento

Art. 153, comma, 5 T.U.E.L Il Regolamento di Contabilità

«Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i **pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile** sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.»

Il regolamento di contabilità stabilisce quindi le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del Tuel e delle altre leggi.

Ogni ente locale è tenuto a predisporre ed aggiornare costantemente il proprio regolamento di contabilità alla luce della disciplina dettata dal Tuel, dal Dlgs. n. 118/2011 e dai principi contabili.

Art. 147-*bis* Tuel

Responsabile del servizio finanziario

«Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del **parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.**»

Con il «parere di regolarità contabile» il fine perseguito dal legislatore è stato quello di assegnare al responsabile del servizio di ragioneria un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio dell'ente e, a tal fine, nell'esprimere tale parere egli dovrà tener conto delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali.

Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del servizio finanziario è l'unico fra i responsabili di servizi espressamente citato dal Tuel. L'art. 153 del Tuel, denominato «Servizio economico-finanziario», affida a tale figura «il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria» dell'Ente (art. 153, comma 1 del Tuel); sottolineando un potere di coordinamento e di gestione (esclusivo) dell'attività finanziaria nel suo complesso.

comma 4 dell'art. 153 Tuel

«Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio (di previsione) ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

Responsabile del servizio finanziario

Funzioni:

- Predispone il documento unico di programmazione DUP (art. 153, comma 4 Tuel);
- Esprime il parere di regolarità contabile sulle delibere di Giunta e Consiglio comunale che non siano mero atto di indirizzo (art. 49, comma 1, del Tuel);
- Rende esecutive le determinazioni dei responsabili dei servizi, apponendo il visto di regolarità contabile (art. 183, comma 7, del Tuel);
- Controlla tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa (art. 84, comma 4, del Tuel);
- Effettua le segnalazioni pregiudizievoli degli equilibri di bilancio al Sindaco, ai Revisori, al Consiglio e alla Corte dei Conti (art. 153, del Tuel);
- Predispone e sottoscrive il rendiconto generale della gestione (artt. 151, comma 7 e 227, del Tuel).

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

Delibere di Consiglio o di Giunta con rilevanza contabile

(no parere se atto senza rilevanza contabile, ossia senza effetti finanziari)

Determina che comporta o modifica impegni di spesa

Convenzioni, contratti, bandi, affidamenti, ecc.

- verifica della correttezza e della legittimità dell'atto
- valutazione della conformità alle regole contabili e di bilancio, del rispetto dei vincoli finanziari, coerente con la programmazione finanziaria dell'Ente (non valutazione nel merito)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

- **PARERE ATTI PROCEDIMENTALI OBBLIGATORI**
- **PARERE ATTI PREVENTIVI**
- **PARERE SU ASPETTI CONTABILI E FINANZIARI**

art. 49 Tuel - Pareri dei responsabili dei servizi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

riflessi diretti o indiretti

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

- effetti finanziari (impegno di spesa o diminuzione di entrata)
- variazioni economico-patrimoniali

Critero interpretativo: probabilità che certe conseguenze si verifichino nell'esercizio finanziario in corso e nel bilancio pluriennale (Delibera Corte dei conti Marche n. 51/2013)

Valutare gli aspetti meramente formali, ma anche sostanziali con il fine sempre quello di garantire il rispetto degli **equilibri di bilancio**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Atto di indirizzo

No parere di regolarità contabile

Provvedimento che contiene scelte programmatiche delle futura attività che necessità di ulteriori atti di attuazione e di recepimento da adottarsi da parte dei dirigenti competenti

(Sentenza Tar Piemonte n. 326/2013 e Sentenza Tar Lombardia n. 2991/2012)

Provvedimento che senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartisce agli Organo competenti, le direttive necessarie per orientare l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefinititi

(Sentenza Tar Campania n. 531/2005)

art. 49 Tuel - Pareri dei responsabili dei servizi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

il Responsabile del Servizio finanziario

per esprimere il Parere di regolarità contabile sulla Proposta di deliberazione deve valutare:

1. la corretta imputazione al capitolo del bilancio dell'Ente
2. la regolare copertura finanziaria
3. il rispetto degli equilibri di bilancio

risulta **esclusa** dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria
ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo
ed anche sulla legittimità della spesa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Attività propedeutiche al rilascio del Parere sull'atto

COPERTURA FINANZIARIA

- Accertamento dell'esistenza dei fondi stanziati nel bilancio per la spesa proposta
- Controllo disponibilità nel capitolo
- Verifica corretta imputazione all'esercizio finanziario (Principio della competenza finanziaria armonizzata: scadenza)

COERENZA CON IL BILANCIO

- Stanziamenti del bilancio approvato, del Pef, del Piano triennale del fabbisogno del personale, ecc.

ANALISI DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

- Patto di stabilità, equilibri di bilancio, obiettivi del Dup

(segue)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(segue)

Attività propedeutiche al rilascio del Parere sull'atto

CONTROLLO DI CONFORMITA' FORMALE E SOSTANZIALE

- Indicare nell'atto chiaramente: la spesa, la fonte di finanziamento e i riferimenti di bilancio
- Corretta articolazione nell'atto di premessa, motivazione e dispositivo
- Assenza di errori di calcolo, incongruenze e mancanze

VERIFICA DELLE NORME DI RIFERIMENTO

- Congruenza normativa

EVENTUALE RICHIESTA DI CHIARIMENTI

- Rischista (eventuale) integrazioni/modifiche/chiarimenti sull'atto da parte del Responsabile dei servizi finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

CONTENUTO DEL PARERE

Vero e proprio parere di legittimità sul provvedimento oggetto

(Sentenze Corte dei conti Sicilia n. 1332/2017 e Lazio n. 334/2016)

- Garantire il rispetto del Principio di integrità del bilancio e il suo effettivo equilibrio, ricomprendendo la liceità della spesa intesa come compatibilità della stessa con gli interessi dell'Ente Locale, di congruità del mezzo prescelto in rapporto ai fini dichiarati, attestando la disponibilità concreta della provvista
- Corretta imputazione al pertinente capitolo di spese e capienza stanziamento
- Valutazione della correttezza sostanziale della spesa (Sentenza Corte di conti Sicilia n. 1058/2011)

(segue)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(segue)

CONTENUTO DEL PARERE

- Copertura finanziaria spesa
- Corretta imputazione della spesa
- Competenza dell'Organo che adotta il Provvedimento di spesa
- Esistenza dei presupposti di fatto e di diritto (Sentenza Corte dei conti Sicilia n. 1332/2017)
- Rispetto dei principi contabili
- Competenza dei documenti che determinano la spesa
- Verifica che il parere di regolarità tecnica sia stato espresso dopo un esame accurato
- Coerenza con i programmi dell'Ente nel momento
- Corretta codifica dell'imputazione dell'entrata/della spesa
- Natura delle spesa (ricorrente o non ricorrente)
- Rispetto di tutti i vincoli di bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Atto che presenta criticità

- Non rilascio del Parere, fino all'integrazione dell'atto su richiesta
- Trasmettere osservazioni scritte al Segretario o al Responsabile del servizio di riferimento proponente
- **Parere non favorevole** con motivazione dettagliata (conservato in atti)

Giunta/Consiglio non possono approvarlo validamente, atto inefficace/viziato *ab origine*

Determinazione ineseguibile e non può produrre effetti contabili e/o patrimoniali

Atto ritirato o modificato/integrato per superare le criticità

Nuovo parere a seguito delle correzioni dell'atto (ripresentato)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sentenza CdC Puglia n. 617/2018

Parere rilasciato previa verifica:

Imputazione spesa al capitolo e sua capienza
+ legittimità della procedura di spesa (correttezza sostanziale)
Competenza emittente, coerenza con programmazione, ecc.

Parere non vincolante per gli organi politici

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE NEGATIVO SE APPROVATO L'ATTO ILLEGITTIMAMENTE

- Responsabilità contabile per danno erariale (eventuale)
- Responsabilità disciplinare

POSSIBILE SUPERARE

IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE NEGATIVO

Sì, con motivazioni contabili valide e supportate da riscontri tecnici + valutazione del Segretario su legittimità

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

MANCANZA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(quando necessario/obbligatorio)

Atti nulli, invalidi o inefficaci (l'atto non può essere approvato validamente)

Atto viziato da illegittimità formale

Atto annullabile in autotutela o dal Giudice amministrativo

Atto inefficace e ineseguibile

Non si possono assumere impegni di spesa

Non si può procedere al pagamento

Non si può procedere alla registrazione dell'atto nei sistemi contabili dell'Ente

INFATTI, SE APPROVATO L'ATTO ILLEGITTIMAMENTE

- Responsabilità contabile per danno erariale (eventuale)
- Responsabilità disciplinare

POSSIBILE SUPERARE PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE MANCANTE

Sì, solo se atto non ancora eseguito integrando l'istruttoria e inserire tardivamente il Parere con successiva riadozione dell'atto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Consiglio di Stato, Sentenza n. 8466 del 29 dicembre 2020

i Giudici fanno riferimento all'orientamento (Sentenza Consiglio di Stato n. 7452/2004)
secondo cui la mera irregolarità

derivante dal mancato inserimento dei Pareri di regolarità tecnica e contabile
nella Deliberazione approvativa si traduce in vera e propria illegittimità
allorché si contesti l'inesistenza di detti Pareri.

la mancata acquisizione dei Pareri di regolarità tecnica e contabile
non comporta l'invalidità delle Deliberazioni della Giunta o del Consiglio,
ma soltanto la loro irregolarità,

atteso che la disposizione posta dall'art. 49 del Tuel ha l'unico scopo
di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle Deliberazioni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITA' EELL

Indicazioni di cui ai Principi 1 e 2 del 18 novembre 2018

PROFILI DI RESPONSABILITA' DEL RAGIONIERE

EQUILIBRI DI BILANCIO FUTURI

VERIFICHE PER IL RILASCIO DEL PARERE

OBBLIGATORIETA' DEL PARERE FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE (NON AMMESSE FORME IBRIDE)

RESPONSABILITA' IN CASO DI PARERE NON FAVOREVOLE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Corte dei conti Lazio, Sentenza n. 183/2024

Corretta imputazione spesa

Legittimità procedimento atto amministrativo

Verifica organo competente

Parere di regolarità contabile vs Visto di copertura finanziaria

Parere di regolarità contabile Art. 147-*bis* Tuel

su deliberazioni di Giunta/Consiglio (che non siano meri atti di indirizzo)

Preventivo, obbligatorio, non vincolante

Giunta/Consiglio possono adottare l'atto in presenza di parere sfavorevole solo fornendo adeguata motivazione

Visto con attestazione di copertura finanziaria Art. 151 Tuel

Su determinazione dei responsabili degli uffici

Successivo alla determina ma precedente l'ordinativo di acquisto
obbligatorio

Se negato, atto non esecutivo e quindi nullo

Parere di regolarità contabile vs Visto di copertura finanziaria

Il visto di regolarità contabile (art. 183, comma 7, Tuel) attesta la copertura finanziaria, riguarda la fase di esecuzione della spesa e determina l'esecutività dei provvedimenti dei responsabili dei servizi, differentemente il parere di regolarità contabile (art. 49 del D.lgs. 267/2000) si riferisce alla legittimità delle deliberazioni.

il visto di copertura finanziario, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la copertura finanziaria garantendo l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato

differenza principale: il «Visto» ha natura vincolante, in quanto senza di questo non vengono approvati gli impegni di spesa, a prescindere dal fatto che siano deliberati dalla Giunta o dal Consiglio

il «parere» non si estende alla legittimità dell'atto e, anche se il parere del responsabile finanziario è negativo sul provvedimento, l'Organo deliberante può comunque procedere con l'approvazione dell'atto.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ordinanza Corte di Cassazione n. 29828/2023

Parere di regolarità contabile e Visto di copertura finanziaria
condizione di efficacia e quindi di esecutività

anche per i contratti scritti sulla base di determinazione a contrarre del responsabile
di servizio senza che sia intervenuta una deliberazione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**La resa dell'attestazione di copertura finanziaria
da parte del Responsabile del servizio finanziario**

art. 55, comma 5, della Legge n. 142/1990

introdusse nell'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali,

oltre al Parere di regolarità contabile, anche

l'obbligo da parte del responsabile del servizio finanziario
dell'Attestazione della copertura finanziaria sugli atti di impegno

la norma è stata più volte modificata e ora ripresa dall'**art. 183 comma 7 del Tuel**

per attuazione del Principio

della separazione tra funzioni politiche e competenze gestionali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA art. 183, comma 7, Tuel

«I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria».

obbligo dell'attestazione di copertura finanziaria previsto sui provvedimenti dei responsabili dei servizi (con provvedimenti denominati: “determine” o “determinazioni”) che comportano impegni di spesa.

Tali provvedimenti vengono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del **visto** attestante la copertura finanziaria.»

L'assenza del visto rende l'atto non esecutivo e conseguentemente nullo o inefficace.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARI

Ordinamento contabile e copertura finanziaria

Nel vigente assetto ordinamentale degli Enti Locali, le questioni di copertura finanziaria non attengono più alla validità del provvedimento che comporta un impegno di spesa.

L'art. 55, comma 5, della Legge n. 142/1990 è stata modificata

nel senso che l'attestazione di copertura ha assunto un significato accertativo della necessaria copertura di bilancio dell'atto emanato nel contesto del richiesto visto di regolarità contabile, che riguarda anche l'esatta imputazione di spesa.

L'attestazione di copertura finanziaria non precede più l'impegno, né soprattutto è requisito di validità, ma riguarda, completandola,

la relativa deliberazione/determinazione di spesa di cui diventa condizione di esecutività, con la conseguenza che la sua mancanza non comporta la nullità dell'atto di spesa.

aspetto ora regolato dall'art. 191, comma 4 del Tuel, che prevede che

l'atto amministrativo emanato senza la copertura finanziaria,

lungi dall'essere «nullo di diritto», come previsto dal vecchio testo dell'art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990, è valido e diviene esecutivo solo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 comma 6 Tuel

Senza copertura finanziaria

non è possibile né l'assunzione dell'impegno, né l'effettuazione della spesa stessa

Il visto di regolarità contabile è obbligatorio sulle determinazioni che comportano impegni di spesa e ne costituisce condizione di efficacia.

L'art. 183, comma 6, dispone

*«Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono **esigibili**...».*

si fa riferimento ad un altro elemento fondamentale

che rientra nella logica di verifica della copertura finanziaria: l'anno di imputazione

la copertura finanziaria fa sempre riferimento all'esercizio finanziario e alle rispettive entrate e spese, nell'ottica ciclica della gestione annuale che contraddistingue la vita amministrativa di un ente locale.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 191 Tuel

L'attestazione di copertura finanziaria è un requisito fondamentale per la validità degli atti amministrativi di spesa, come previsto dall'art. 191 del Tuel.

Comma 1: «***Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha la facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengono comunicati.***»

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 191 comma 4, Tuel

Gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5.

Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del Piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato di preventiva previsione di spesa nel bilancio, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.

Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

Verifica della copertura finanziaria

Operativamente, la verifica della copertura finanziaria delle spese correnti si attua attraverso i seguenti controlli:

- Controllo della disponibilità nello stanziamento di spesa del capitolo di bilancio relativo alla tipologia di spesa oggetto del provvedimento;
- Nel caso di entrate con vincolo di destinazione, il controllo della disponibilità, di cui al punto precedente, si estende alla verifica della realizzazione delle relative entrate; in tal caso, infatti, l'effettuazione delle spese è vincolata all'acquisizione delle specifiche fonti di finanziamento (ad esempio, contributi da terzi);
- Controllo degli equilibri di bilancio con la verifica del volume complessivo degli impegni e degli accertamenti alla data di sottoscrizione della copertura finanziaria.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ATTIVITA' DA SVOLGERE OBBLIGATORIAMENTE DA PARTE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Sentenza Corte di Cassazione n. 29230/2017

Confronto dell'impegno in atti con lo stanziamento
contenuto nel bilancio di previsione

Corretta imputazione dell'impegno all'oggetto del capitolo di spesa

Competenza organo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sentenza Tar Calabria n. 585/2024

nullo l'atto senza copertura finanziaria

in quanto attestazione di copertura finanziaria

condizione di esecutività dell'atto di impegno a posteriori

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Corte dei conti Calabria, Sentenza n. 185/2019

Controllo legittimità della spesa in senso stretto

Procedimento amministrativo

Ruolo centrale ragioniere

No verifica legittimità deliberazioni



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sentenza Corte di Cassazione n. 15364/2023

Copertura finanziaria per ogni tipologia di spesa
compresa quella inerente il costo del personale

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Corte dei conti Veneto, Sentenza n. 153/2024

Esame del conto giudiziale presentato da un agente contabile,
responsabile della riscossione dei canoni per il noleggio delle attrezzature di un Comune

La Sezione sottolinea che, secondo le normative vigenti previste dal Codice di giustizia contabile, il conto giudiziale non può essere validato digitalmente dal solo responsabile del procedimento.

La Sezione basa la propria decisione sull'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei Conti che, in un'ottica sostanziale, considera il **visto di regolarità** apposto al rendiconto dal Responsabile del Servizio Finanziario **equivalente alla parificazione**, ossia all'attestazione della conformità delle scritture del rendiconto rispetto alla contabilità dell'ente.

L'apposizione della firma digitale sull'intero documento non può che rappresentare una certificazione di conformità all'originale, indispensabile per il deposito del rendiconto da parte del responsabile del procedimento; altrimenti, se si considerasse la firma come il visto, ci troveremmo di fronte a un documento privo della sottoscrizione dell'agente e/o della conformità all'originale registrato agli atti dell'ente, risultando quindi improcedibile.

Il deposito del rendiconto deve seguire la sequenza procedurale prevista dall'art. 139 del Codice di giustizia contabile, dove è chiaro che il rendiconto viene prima parificato e poi approvato.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Maggiori somme maturate: no alla destinazione su impegni di spesa relativi a Programmi di bilancio di esercizi finanziari successivi

Corte dei conti Valle d'Aosta, Delibera n. 4 del 24 Aprile 2020

parere in merito alla possibilità di autorizzare il Funzionario del Servizio «Tecnico» alla liquidazione di fatture di utenze di energia elettrica e riscaldamento, relative a consumi dell'anno x-1, che non è stato possibile impegnare nel corso del medesimo esercizio x-1.

La Sezione richiama la disciplina contenuta nel Tuel per la regolamentazione consequenziale delle fasi della spesa, che si articolano in impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.

Per spese a carattere continuativo (utenze), la cui somma non sia determinata ma solo genericamente determinabile a priori, l'impegno di spesa è necessariamente presunto, ossia determinato dall'Amministrazione tramite un giudizio prognostico prudente e ponderato, secondo una regola di corretta gestione contabile e di buona amministrazione che poggia sui criteri della ragionevolezza e dell'attendibilità.

Per detta categoria di spese, un corretto parametro di riferimento può essere costituito dalla spesa complessivamente sostenuta per l'acquisizione del medesimo bene o servizio nell'anno (o nel triennio) precedente.

Poi, nel caso che nel corso dell'esercizio emergano maggiori somme rispetto a quelle impegnate, l'Ordinamento contabile prevede appositi strumenti di copertura, quali la variazione del bilancio (art. 175 Tuel) o il prelevamento del Fondo di riserva (artt. 166 e 176 del Tuel), di competenza, rispettivamente, dell'Organo consiliare e dell'Organo esecutivo dell'Ente Locale.

+Ulteriore istituto: riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 194, comma 1, del Tuel), attribuita alla competenza del Consiglio dell'Ente Locale.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Maggiori somme maturate: no alla destinazione su impegni di spesa relativi a Programmi di bilancio di esercizi finanziari successivi

(segue)

riconoscimento di debiti fuori bilancio

procedura ammissibile solo nelle 5 fattispecie specificamente previste dall'art. 194 del Tuel,

trattandosi di strumenti amministrativi-tipo non utilizzabile per ipotesi diverse da quelle indicate dalla legge

strumenti tipizzati: non è possibile cioè ricorrere a forme di copertura diverse da quelle specificatamente stabilite dalla legge; diversamente, verrebbe disatteso il principio secondo cui gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste il previo impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione e la relativa attestazione di copertura finanziaria.

l'art. 191, comma 1, del Tuel, sancisce che un'eventuale maggiore spesa maturata nel corso di un esercizio finanziario non può trovare copertura nel programma di bilancio riferito ad un anno diverso da quello di competenza (principio della competenza finanziaria).

bilancio di previsione finanziario con orizzonte temporale almeno triennale (art. 151 del Tuel) e carattere autorizzatorio, costituendo limite, partitamente per ciascuno degli esercizi considerati, ai relativi impegni e pagamenti (art. 164 del Tuel).

Tale limite è ancora più stringente e invalicabile nel bilancio annuale, che è redatto in termini di competenza e di cassa e nel quale gli impegni e i pagamenti possono trovare attuazione esclusivamente nella misura autorizzatoria dai singoli stanziamenti di spesa per l'annualità di riferimento. Al di fuori degli strumenti di copertura innanzi descritti, non è possibile destinare le maggiori somme maturate nel corso dell'esercizio finanziario di competenza su impegni di spesa relativi a programmi di bilancio di anni successivi.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Quesito: E' necessario il Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta che approvano i progetti di fattibilità tecnica economica (Pfte) per partecipazione a bandi (con co-finanziamento), anche se non vi è certezza del finanziamento?

Risposta: Sì, proprio per tener conto di tale cofinanziamento

Quesito: Da normativa, il Parere di regolarità contabile sulle delibere può essere favorevole o sfavorevole. E' possibile apporre parere favorevole condizionato (es. per candidature a bandi quando ancora le risorse proprie non sono identificate)?

Risposta: No, la regolarità deve essere completa e non è possibile rilasciare pareri condizionati o con riserva o parziali.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Quesito: Il Responsabile finanziario, nell'apposizione del visto o del parere di regolarità contabile, deve entrare nel merito di un atto di altro ufficio? se si, fino a che punto?

Risposta: Il Responsabile non deve valutare la legittimità e l'opportunità dell'atto, ma deve valutare la correttezza del procedimento, la competenza dell'Organo emittente, la copertura finanziaria e l'imputazione della spesa al corretto esercizio e al corretto capitoli di Peg

Quesito: I pareri possono essere firmati solo dal responsabile del servizio finanziario o anche da addetti dell'ufficio contabilità?

Risposta: Sono dal Responsabile

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Quesito: Il Segretario comunale è il sostituto del Responsabile del servizio finanziario? (il mio Comune non ha altri dirigenti)

Risposta: Parere e Visto devono essere sottoscritti dal Segretario in quanto la normativa indica come soggetto responsabile colui a cui è assegnata la responsabilità di sovrintendere all'Ufficio economico finanziario e al bilancio.

Quesito: Approfondire la problematica legata alla copertura di cassa delle spese legate agli investimenti in fase di conclusione delle opere pubbliche.

Si chiede inoltre di conoscere se la copertura finanziaria di cassa rientra nel parere tecnico.

Risposta: La copertura di cassa non rientra nel parere tecnico. Il Ragioniere ha preventivamente valutato che la programmazione di cassa sia compatibile con gli stanziamenti di cassa nel bilancio di previsione (ora anche il Piano annuale dei flussi di cassa deve essere coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione), quindi l'attestazione di copertura finanziaria sugli atti di impegno deve ovviamente comprendere anche la valutazione delle coperture di cassa.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Quesito: La responsabilità finanziaria delle determinate dei responsabili e delle delibere di giunta e consiglio?

Risposta: La responsabilità del Ragioniere, per quanto riguarda il Parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, attiene alle valutazioni correlate all'attività svolta per il rilascio del parere e del visto.



Grazie per l'attenzione

4 GIUGNO 2025

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**